

FAQ – Risposte alle domande più frequenti poste dagli **AVVOCATI**

Decreti di pagamento in materia **PENALE**

(1) Ho inviato un'istanza web ma mi è stata rifiutata perché non sono accreditato presso l'ufficio spese di giustizia del Tribunale di Bergamo. Cosa devo fare ?

L'avvocato che per la prima volta invia un'istanza web al Tribunale di Bergamo deve, preliminarmente, accreditarsi presso l'ufficio spese di giustizia compilando il modulo presente sul sito del Tribunale di Bergamo – Area Spese di Giustizia – “Richiesta dati Avvocati”

(2) Ho compilato il modulo “Richiesta dati avvocati”. Come lo devo inviare?

Il modulo deve essere compilato e sottoscritto con firma per esteso ed inviato per posta all'ufficio spese di giustizia unitamente alla copia della carta di identità dell'avvocato che lo ha sottoscritto. L'indirizzo è: spesedigiustizia.tribunale.bergamo@giustizia.it.

ATTENZIONE: la firma apposta sul modulo deve corrispondere a quella del documento di riconoscimento valido da unire in fotocopia ed il codice IBAN non deve presentare cancellazioni o sbianchettature con correzioni a penna.

(3) Ho inviato un'istanza Web ma mi è stata rifiutata con la seguente motivazione: “Allegato non leggibile”. Inviare nuovamente l'istanza avendo cura di non rinominare il file allegato”. Cosa significa? Significa che se Lei dopo aver effettuato la scansione dei documenti da allegare alla Sua istanza web effettua l'operazione di attribuire a quel file un nome diverso da quello prodotto in automatico dallo scanner (ad es. “Copia ammissione a gratuito patrocinio + sentenza”) il file può danneggiarsi e l'ufficio spese di giustizia che riceve l'istanza web non è in grado di aprirlo e di prendere visione del suo contenuto. Per cui i documenti debbono essere allegati all'istanza web con il file prodotto con la scansione, senza rinominarlo.

(4) Devo inviare un'istanza web, mi dite quali documenti devo allegare?

A Se l'istanza di pagamento è per un patrocinio a spese dello Stato i documenti da allegare sono: 1) istanza di pagamento in carta intestata e firmata; 2) nota spese, 3) provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

B Se l'istanza di pagamento è per una difesa d'ufficio di persona irreperibile i documenti da allegare sono: 1) istanza di pagamento in carta intestata e firmata; 2) nota spese; 3) decreto di irreperibilità o gli atti che dimostrano l'irreperibilità di fatto.

C Se l'istanza di pagamento è per una difesa d'ufficio di persona insolvente i documenti da allegare sono: 1) istanza di pagamento in carta intestata e firmata; 2) nota spese; 3) gli atti che dimostrano i tentativi di recupero del credito.

(5) Ho presentato un'istanza web ma non ho avuto più nessuna notizia. Posso sapere a che punto è la mia richiesta?

Le istanze web vengono inviate dall'ufficio spese di giustizia alla cancelleria di competenza per l'emissione del decreto di pagamento. Dopo le comunicazioni e la dichiarazione di esecutività del provvedimento, la cancelleria restituisce gli atti all'ufficio spese di giustizia per le annotazioni a SIAMM. Per cui, Lei deve monitorare la sua istanza attraverso il portale Istanze Web ed inviare la fattura quando l'istanza si trova nello stato "Provvedimento lordo Esecutivo" avendo cura di indicare nella causale/ dati generali del documento il numero di SIAMM, il numero di RG ed il nome delle parti

NB (questo *modus operandi* è attivo dal mese di GIUGNO 2021!)

(6) Il decreto di liquidazione si trova nello stato "Preso in carico", può l'ufficio spese di giustizia effettuare un controllo sullo stato della pratica?

Per i decreti di liquidazione protocollati a SIAMM nel periodo precedente al mese di GIUGNO 2021, se al SIAMM l'istanza si trova nello stato "Preso in carico" Lei può fare fattura avendo cura di indicare nella causale/ dati generali del documento il numero di SIAMM, il numero di RG ed il nome delle parti.

NB (questo vale per tutti i decreti di liquidazione già protocollati a SIAMM nel periodo antecedente il mese di GIUGNO 2021)

(7) Ho presentato un'istanza di liquidazione in udienza ed il Giudice ha liquidato. Devo inserire l'istanza anche nel portale istanze Web?

ASSOLUTAMENTE NO. Altrimenti ciò determinerebbe una seconda istanza di pagamento che rallenterebbe l'iter di definizione della pratica.

Il decreto di pagamento letto in udienza si considera comunicato in quella sede, ma debbono comunque decorrere i 30 giorni previsti per le eventuali opposizioni. Decorso tale termine, senza che ci siano state opposizioni, il decreto viene dichiarato esecutivo ed inviato all'ufficio spese di giustizia per l'iscrizione al SIAMM. Solo quando il decreto esecutivo viene iscritto al SIAMM la Sua istanza di pagamento si troverà nello stato "Provvedimento Lordo Esecutivo" ed allora potrà inviare la sua fattura elettronica avendo cura di indicare nella causale/ dati generali del documento il numero di SIAMM, il numero di RG ed il nome delle parti.

(8) Al SIAMM la mia istanza di pagamento si trova nello stato "Provvedimento Lordo Esecutivo", a chi devo inviare la fattura elettronica e come la devo intestare?

La fattura elettronica deve essere intestata al Tribunale di Bergamo, via Borfuro n. 11/A, CF 80025050164. Il codice IPA è G55H9J

(9) Ho inviato la fattura ma è stata rifiutata. Posso conoscere il motivo ?

Il rifiuto della fattura può avvenire solo con motivazione scritta ed il programma usato dall'avvocato per l'invio della fattura elettronica deve poter consentire la lettura delle motivazioni del rifiuto.

Bergamo, li 12 luglio 2021